

La presente deliberazione viene affissa il 19 OTT. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 521 del 15 OTT. 2009

Oggetto: Tar Campania – Ricorsi Sig. Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 07/10/09 la sig. Carmen Pedicino con separati ricorsi agiva in giudizio contro questa Amministrazione per l'annullamento previa sospensiva dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Relazione Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia e, in particolare del decreto presidenziale n. 45 emesso il 12/08 2009, con tutti gli atti connessi e conseguenti nonché per l'ottemperanza alla sentenza Tar Campania Sez. V. n. 4746/2009;

Con determina n. 373/09 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti a mezzo di nomina di difensore esterno attesa la ivi motivata carenza di organico e carico di contenzioso all'Avvocatura Provinciale e per continuità già nominato nella precedente fase di giudizio;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa promossi dinanzi al Tar Campania da Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 373/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.373/09 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi con ricorsi notificati il 07/10/09 dinanzi al Tar Campania da Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento l'annullamento previa sospensione dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Relazione Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia e, in particolare del decreto presidenziale n. 45 emesso il 12/08 2009, con tutti gli atti connessi e conseguenti nonché per l'ottemperanza alla sentenza Tar Campania Sez. V. n. 4746/2009;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimatile)

N. 699 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 OTT. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 OTT. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

10 NOV. 2009

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 30 OTT. 2009.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

♦ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 10 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Copia per

2 SETTORE AA.U. - ORG. PERSONALE

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il

il

il

il

il

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

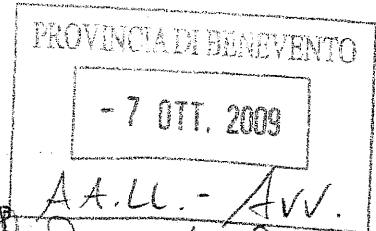
prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

STUDIO LEGALE SORVINO - SABIA
Via Carlo del Balzo 55 - 83100 Avellino
Tel e fax 0825/780944
Via Genova n. 99 - 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registo Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0023796
Data 08/10/2009
Oggetto: RICORSO PER OTTEMPERANZA
CARMEN PEDICINO
Dest. Avvocatura Settore

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA
SEZIONE NAPOLI**

Ricorso per ottemperanza

L'avv. Carmen Pedicino, nata ad Avellino il 10/5/1963, CF.: PDCCMN63E50A509H rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Stefano Sorvino, dall'avv. Nadia Ortolano e dall'avv. Domenico Sabia, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'ing. Cosenza al Corso V. Emanuele 765 per l'esecuzione e l'ottemperanza della sentenza n. 4746 emessa il 05/08/2009 dalla V Sezione del Tribunale Amministrativo di Napoli, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato.

PREMESSO

- che la Provincia di Benevento, con avviso pubblico prot. n. 1007 del 3/2/09 indicava selezione pubblica per l'assunzione, a tempo determinato, del Dirigente amministrativo del Settore Affari Generali-Presidenza e Relazioni Istituzionali, a cui partecipava la ricorrente, dirigente del Settore Avvocatura e Contenzioso della Provincia di Avellino e già Vicesegretario generale e Dirigente dello Settore Affari Generali della stessa Amministrazione dall'inizio del 2001;
- che la Commissione di selezione, con verbale del 21/04/09, relazionava sulla selezione operata tra i trentadue candidati, segnalando utilmente le sole candidate Pedicino e Di Donato e, con decreto n. 24 del 30/4/09, il Presidente della Provincia conferiva illegittimamente, con motivazioni arbitrarie e pretestuose, il predetto incarico dirigenziale alla dott.ssa Di Donato;
- che avverso tali provvedimenti la dott.ssa Pedicino insorgeva proponendo ricorso dinanzi alla V Sezione di codesto Tribunale Amministrativo

MANDATO
Avv. Nadia Ortolano
Avv. Prof. Stefano Sorvino
Avv. Domenico Sabia
Elegge dott.ssa Carmen Pedicino con
data 25/9/09
Carmen Pedicino
Tali
Domenico Sabia
Nadia Ortolano

018385

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 7057
DEL 1.9.09

Regionale, ricorso R.G.n. 3550/09, deducendo svariate illegittimità procedurali e di merito sostanziale;

- che il TAR Campania – Napoli V Sezione, nella Camera di Consiglio del 16/07/09, riteneva il ricorso **manifestamente fondato**, decidendolo con una sentenza semplificata di accoglimento n. 4746 del 5/8/09, che annullava gli atti impugnati sentenziando che *“nella fattispecie l’operato dell’Amministrazione è inficiato da più vizi in termini di illogicità, quali possono desumersi dall’approssimazione dei lavori, dall’omessa valutazione della specifica esperienza maturata dalla ricorrente come dirigente della Provincia di Avellino, allorché si sono equiparati profili professionali notevolmente diversi, nonché della mancata considerazione delle esperienze di studio e di ricerca conseguite dalla ricorrente”*;
- che, a seguito della predetta sentenza che ha annullato i precedenti provvedimenti, la Provincia di Benevento con decreto presidenziale dell’11/8/09 ha riformulato in modo confermativo la propria illegittima determinazione ed, inopinatamente e senza alcuna reale e concreta motivazione aggiuntiva ed innovativa, ha decretato nuovamente la nomina della dott.ssa Di Donato al posto dirigenziale (riproducendo i medesimi vizi procedurali e sostanziali);
- che avverso tali invalidi provvedimenti l’avv. Carmen Pedicino ha nuovamente proposto ricorso innanzi al TAR Campania-Napoli, deducendo molteplici vizi di illegittimità primo fra tutti la palese elusione e violazione, con assoluta inottemperanza, della sentenza del TAR Campania n. 4746/09, chiedendone l’immediato annullamento

Visto

- che dalla succitata sentenza scaturisce l’obbligo a carico dell’Amministrazione provinciale di Benevento di rideterminarsi in ordine al procedimento di nomina del dirigente Settore Presidenza ed Affari Generali della Provincia, con particolare riferimento ai profili specifici statuiti in sentenza;

- che tale obbligo, al fine di evitare determinazioni elusive e/o violative della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, e quindi ulteriori vizi di illegittimità, deve essere puntualmente e ritualmente eseguito secondo il *dictum* di codesto Onorevole TAR;
- che, di conseguenza, le rinnovate e riviste determinazioni *de qua* devono essere ampiamente ed adeguatamente motivate in modo lineare, puntuale, corretto, congruente e logico rispetto alla rivisitazione degli atti discendente dal contenuto motivazionale della sentenza;
- che in data 04/09/2009 è stato ritualmente notificato all'Amministrazione provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., un atto di invito, diffida e messa in mora ad eseguire la sentenza più volte citata e già comunicata ed acquisita dalla stessa Amministrazione in data 6/9/09;
- che, tuttavia ad oggi l'Amministrazione non ha correttamente eseguito gli obblighi scaturenti dalla citata sentenza ma la ha elusa e violata pervicacemente con l'adozione di nuovi atti (relazione integrativa e decreto presidenziale), sostanzialmente confermativi del contenuto e dei vizi sanzionati;
- che la sentenza TAR Campania, Sez. V, n. 4746/09 del 5/8/2009, resa sul ricorso R.G. n. 3550/2009 è esecutiva e non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, a cui è stato proposto ricorso in appello da parte dell'Amministrazione privo di istanza cautelare (peraltro assolutamente inammissibile, per carenza di interesse a ricorrere, in quanto essa ha già diversamente provveduto in via definitiva);
- che l'avv. Carmen Pedicino ha interesse immediato alla precisa e puntuale esecuzione della prefata sentenza.

Tanto premesso, visto e considerato, la ricorrente, rappresentata e difesa come in atti

Chiede

Che codesto Onorevole Tribunale Amministrativo voglia emanare le statuizioni necessarie per dare corretta esecuzione alla propria sentenza n. 4746 del

STUDIO LEGALE SORVINO – SABIA
Via Carlo del Balzo 55 – 83100 Avellino
Tel e fax 0825/780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

05/08/09, anche mediante la nomina di un Commissario *ad acta* in funzione
sostitutiva.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

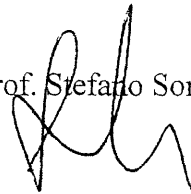
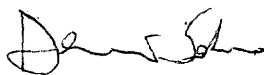
Controversia esente da C.U. in quanto relativa al pubblico impiego.

Avellino-Napoli 28/09/2009

Avv. Nadia Ortolano

Avv. Domenico Sabia

Avv. Prof. Stefano Sorvino



Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

Relata di Notifica

L'anno _____ istante la dott.ssa Pedinino Carmen come in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di Benenvento, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, ho notificato e consegnato copia del suesteso atto a:

- 1) Provincia di Benenvento, in persona del presidente p.t., con sede in Benenveto alla Piazza Castello n. 1 presso la "Rocca dei rettori",
mediante consegna a mani di **a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti l.c.

07 OTT. 2009

Tribunale di Benenvento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE

STUDIO LEGALE SORVINO - SABIA
Via Carlo del Balzo 55 - 83100 Avellino
Tel e fax 0825/780944
Via Genova n. 99 - 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 7 OTT. 2009

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA
SEZIONE NAPOLI**

Ricorso per

L'avv. Carmen Pedicino, nata ad Avellino il 10/5/1963, CF.: PDCCMN63E50A509H rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Stefano Sorvino, dall'avv. Nadia Ortolano e dall'avv. Domenico Sabia, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'ing. Cosenza al Corso V. Emanuele 765

Contro

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede presso la Rocca dei Rettori - Piazza Castello n. 1

e nei confronti

della dott.ssa Di Donato Irma, residente alla Via Rotili n. 1 in Benevento, in qualità di controinteressata, a seguito di decreto presidenziale n. 45 del 12/8/2009 di riconferimento di incarico dirigenziale del Settore Presidenza ed Affari Generali della Provincia

per l'annullamento con sentenza breve o previa sospensiva

degli atti di rinomina del dirigente del Settore Relazioni istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia, susseguenti ed elusivi della sentenza di annullamento dell'On. TAR Campania n. 4746/2009, e in particolare della relazione integrativa della Commissione di selezione del 10/8/2009 e del decreto presidenziale n. 45 dell'11/8/2009 e di tutti gli atti preordinati, collegati e consequenziali, con declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta e puntuale ottemperanza della sentenza emessa dal TAR Napoli - V Sez.

Esposizione in fatto

La Provincia di Benevento, con avviso pubblico prot. n. 1007 del 3/2/09 indicava pubblica selezione per l'assunzione, a tempo determinato, del dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, a cui ritualmente partecipava la ricorrente, dirigente del Settore Advocatura e Contenzioso della Provincia di Avellino e già

A.L. - A.W.
Presidente
Direttore Gen.
Segretario Gen.

MANDATO
A.W. NADIA ORTOLANO
A.W. Prof. Stefano Sorvino
A.W. Domenico Sabia
Avv. Carmen Pedicino
Avellino 10/8/09
CON
Carmen Pedicino

F. Tolo
Stefano Sorvino
Domenico Sabia
M. Sabia

018386

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 7058
DEL 5 OTT. 2009

STUDIO LEGALE SORVINO – SABIA
Via Carlo del Balzo 55 – 83100 Avellino
Tel e fax 0825/780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

Vicesegretario generale e dirigente del Settore Affari Generali della stessa Amministrazione dal 2001, quale vincitrice di pubblico concorso per titoli ed esami.

La Commissione di selezione, costituita dal Segretario generale e dal Direttore generale, con verbale del 21/4/2009 relazionava sulla selezione operata tra i trentadue partecipanti, segnalando utilmente le candidate Pedicino e Di Donato e, con decreto n. 24 del 30/4/09, il Presidente della Provincia conferiva l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Di Donato.

La dott.ssa Pedicino impugnava gli atti di nomina innanzi al TAR Campania (con ricorso n. 3550/09), censurando l'intero procedimento selettivo in tutte le sue fasi, che evidenziavano una serie di illegittimità progressivamente più marcate - da alcune singolari caratteristiche dell'avviso pubblico sino al decreto presidenziale di nomina - tra cui la costituzione irrituale della Commissione giudicatrice ed i plurimi vizi di illogicità e grave approssimazione dei lavori della selezione comparativa. In particolare la ricorrente denunciava molteplici violazioni di legge e di regolamento (art. 97 Cost. e regola di imparzialità, principi comunitari e costituzionali, regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici, ecc.) oltre che svariati profili di eccesso di potere, nelle sue principali figure sintomatiche per disparità di trattamento, palese ingiustizia, carenze ed illogicità motivazionali, manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, ecc.

Dall'insieme delle censure emergevano le plurime illogicità ed arbitrarietà consumate, con la preordinata speciosità di uno dei criteri di valutazione previsti dall'avviso, la vistosa irritualità di composizione della Commissione giudicatrice - costituita con numero pari di componenti (due) e senza presidente - la invalidità della istruttoria collegiale per i vizi di approssimazione dei lavori, il difetto di istruttoria per incompletezza dei criteri e verbali di valutazione, oltre alla manifesta ingiustizia nell'apprezzamento dei titoli consumata a danno della ricorrente. Si denunciavano, altresì, l'incongruenza e pretestuosità delle insufficienti e contraddittorie motivazioni del decreto di nomina, con riferimento al mistificato confronto comparativo tra i *curricula* delle due candidate -

caratterizzate da ben diverso spessore professionale - alla circolare della Funzione Pubblica n. 10/07 sull'affidamento degli incarichi dirigenziali, alle irritualità procedurali consumate nelle varie fasi.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio deducendo in particolar modo la inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione e si concentrava sulle ragioni di diniego della richiesta sospensiva, senza tuttavia controdedurre in modo sostanziale alle corpose censure mosse in ordine agli indifendibili vizi di sostanza della valutazione comparativa.

Nella Camera di Consiglio della V Sezione del 16/07/09 il Collegio, anziché limitarsi ad accordare la pronuncia cautelare, riteneva il ricorso ***“manifestamente fondato”*** decidendolo con una sentenza ***“breve”*** di accoglimento, resa in forma semplificata – con il conseguente annullamento degli atti impugnati – emanando una pronuncia esemplare e magistrale per concisione, chiarezza e lucidità argomentativi, ancorché sintetica nel dispositivo. La sentenza n. 4746/09 innanzi tutto rigettava la eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando ***“che la Provincia di Benevento in sede di avviso pubblico della selezione si è autovincolata all'osservanza di specifici requisiti di ammissione e di criteri di valutazione, così introducendosi una procedura concorsuale anche con richiamo espresso alla specifica esperienza da considerarsi prioritaria rispetto ad altri titoli”***. Inoltre il Collegio riconosceva la tendenziale insindacabilità in sede giurisdizionale della valutazione di discrezionalità tecnica della Commissione, salvo la ipotesi residuale degli errori e dei ***“vizi macroscopici di irragionevolezza o illogicità ictu oculi rilevabili ...”***, ipotesi che riteneva ricorrente in modo palese nella anomala fattispecie *de qua*, al punto da pronunciare l'annullamento degli atti.

L'Onorevole TAR sentenziava, in modo lapidario e magniloquente, che ***“nella fattispecie l'operato dell'Amministrazione è inficiato da più vizi in termini di illogicità, quali possono desumersi dall'approssimazione dei lavori, dalla omessa valutazione della specifica esperienza maturata dalla ricorrente come Dirigente della Provincia di Avellino allorché si sono equiparati profili***

professionali notevolmente diversi, nonché della mancata considerazione delle esperienze di studio e di ricerca conseguite dalla ricorrente”.

La sentenza, depositata in segreteria in data 5 agosto 2009, veniva acquisita dall'Amministrazione di Benevento il 6 agosto successivo senza alcuna formale presa d'atto con provvedimenti conseguenti e, con eccezionale tempismo, in data 10/8/09, la Commissione nella sua viziata composizione originaria (dott. Uccelletti e Bianco, rispettivamente Segretario e Direttore generale della Provincia) – non si capisce da chi riconvocata, in assenza di nuovi atti - produceva una scarna e stringata relazione integrativa, con la sfrontata riproposizione delle identiche conclusioni originariamente rassegnate e bocciate dalla sentenza del TAR Napoli.

Nella relazione integrativa la medesima Commissione sostanzialmente contestava il sintetico dispositivo del TAR, ribadendo le errate valutazioni e motivazioni originarie, sottolineando lo scarso rilievo ai fini *de qua* della esperienza dirigenziale vantata dalla ricorrente Pedicino e la sostanziale insignificanza delle esperienze di studio e ricerca certificate in *curriculum* (di cui, invece, il Giudice amministrativo aveva rispettivamente sanzionato la “omessa valutazione” e la “mancata considerazione”).

Con altrettanto eccezionale tempismo, il Presidente della Provincia (rientrato *ad hoc* dalle ferie!), con decreto presidenziale n. 45 dell'11/8/09, “visti ed esaminati attentamente i rilievi formulati dal TAR Campania”, considerata la suddetta relazione integrativa - e rincarando pretestuosamente le stesse motivazioni di base del decreto caducato - provvedeva *sic et simpliciter* alla rinomina della dott.ssa Irma Di Donato quale dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed Affari Generali. Peraltro il decreto del Presidente annunciava fumosamente, tra le premesse, “che è decisione di questa Amministrazione di impugnare la suddetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato”, ma nel dispositivo procedeva in modo contraddittorio al pieno conferimento in via definitiva dell'incarico dirigenziale “per la durata di anni due decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento ...” -

aggiungendo che “*il suddetto periodo biennale potrà essere prorogato...*” - senza specificare alcuna riserva sulla durata del mandato (e sulla sua eventuale provvisorietà).

E' davvero singolarissimo che il dispositivo del magniloquente decreto presidenziale dell'11 agosto u.s., nel conferire il rinnovato incarico alla Di Donato, addirittura “***annulla il precedente decreto n. 24, prot. 4593, del 30/4/09***” – già caducato *in toto* dalla precedente sentenza dell'Onorevole TAR – manifestando un gravissimo ed inammissibile sprezzo nei confronti di una pronuncia resa dal Giudice Amministrativo in forma esecutiva.

Gi atti impugnati (relazione e decreto) sono radicalmente inficiati da vizi insanabili di elusione e violazione di sentenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, contraddittorietà ed illogicità, travisamento e falsa rappresentazione dei presupposti, oltre ad essere caratterizzati dalla riproposizione integrale e spudorata dei vizi censurati dal primo ricorso e sanzionati dalla pronuncia di annullamento, che con i nuovi provvedimenti viene in sostanza irrisa e vilipesa dalla Provincia di Benevento.

Infine è da segnalare che la Provincia di Benevento, con determina di incarico n. 336 dell'11/9/09 - e cioè dopo oltre un mese dagli atti di riemanazione dei provvedimenti annullati - ha notificato in data 17/09/09 un pretestuoso ricorso in appello al Consiglio di Stato, privo di istanza cautelare e palesemente inammissibile per carenza di interesse a ricorrere (avendo già eluso e violato con nuovi provvedimenti confermativi - di carattere definitivo e non temporaneo - la sentenza che pretestuosamente si pretenderebbe di impugnare).

Circa l'indubbio radicamento della giurisdizione innanzi al TAR, a fronte della prevedibile ed infondata eccezione di controparte sul suo difetto, si ribadisce quanto già magistralmente sentenziato dalla pronuncia, secondo cui nella fattispecie non ci si trova al cospetto di una nomina dirigenziale ma di una procedura pienamente selettiva e semi-concorsuale a cui la stessa amministrazione “*si è autovincolata*”.

Pertanto si chiede la caducazione, previa sospensione cautelare ovvero sentenza “breve” semplificata, degli atti impugnati, in uno con la contestuale ed obbligatoria ottemperanza della sentenza n. 4746/09, già promossa mediante apposita procedura di diffida e ricorso collegato, per i seguenti motivi

in punto di diritto

**1) ILLEGITTIMITA' PER ELUSIONE E VIOLAZIONE DELLA
SENTENZA TAR CAMPANIA n. 4746/09 – INOTTEMPERANZA
ASSOLUTA**

I provvedimenti congiuntamente impugnati (relazione integrativa della Commissione e decreto presidenziale confermativo) sono viziati in radice perché eludono e violano, in modo palese e spregiudicato, la sentenza esecutiva pronunciata dal TAR Campania in forma breve (n. 4746/09) e depositata in Segreteria il 5/8/09, con formale ordine di esecuzione rivolto alla Provincia di Benevento. L'Amministrazione intimata ha proceduto alla mera riemanazione, in modo peraltro irrituale, dei provvedimenti annullati, con sostanziale identità dei contenuti e vizi denunciati - in patente spregio di una precisa sentenza del Giudice Amministrativo - confermando pervicacemente la volontà di favorire e privilegiare ancora una volta la controinteressata Irma Di Donato, vanificando così la effettività della conseguita tutela giurisdizionale di primo grado.

La corretta ottemperanza alla sentenza, ferma restando la residua discrezionalità dell'Amministrazione soprattutto per i profili non incisi dalla pronuncia, avrebbe postulato una incisiva e rituale revisione dell'insieme degli atti e del procedimento impugnato ed annullato, con riferimento specifico ai paletti stabiliti in modo puntuale dal dispositivo motivazionale della sentenza su alcuni aspetti inderogabili della fattispecie giudicata.

In particolare l'Amministrazione, avvalendosi del supporto istruttorio dell'organo di selezione (da attivare ritualmente), avrebbe dovuto riconsiderare - emendandolo dalle pesanti illegittimità sanzionate - il suo originario *“operato inficiato da più vizi in termini di illogicità, quali possono desumersi dall'approssimazione dei lavori, dalla omessa valutazione della specifica esperienza maturata dalla ricorrente come dirigente della Provincia di*

Avellino allorché si sono equiparati profili professionali notevolmente diversi, nonché dalla mancata considerazione delle esperienze di studio e di ricerca conseguite dalla ricorrente”.

La sentenza, attesa la sua natura semplificata, si esprime in via di estrema sintesi ma con assoluta chiarezza contenutistica e motivazionale, facendo riferimento ad un operato amministrativo *“inficiato da più vizi in termini di illogicità, quali possono desumersi dall'approssimazione dei lavori ...”*. Tali molteplici vizi non sono tutti singolarmente specificati ma deve ragionevolmente ritenersi che - in applicazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato - il TAR abbia inteso riferirsi all'insieme o, comunque, ai principali vizi censurati dal ricorso, che dovevano essere adeguatamente sanati in sede di esecuzione della sentenza, sotto il profilo procedurale e sostanziale.

Inoltre la seconda parte del dispositivo risulta più analitica e puntuale nel *dictum*, e quindi ancor più vincolante rispetto agli obblighi di ottemperanza, quando individua quella parte dei vizi di illogicità desumibili dalla *“omessa valutazione della specifica esperienza maturata dalla ricorrente come dirigente della Provincia di Avellino”* – sottolineandosi acutamente in sentenza – la iniqua *“equiparazione di profili professionali notevolmente diversi”* e *“... la mancata considerazione delle esperienze di studio e di ricerca conseguite dalla ricorrente”*.

Pertanto, dalla seria revisione del procedimento nel suo complesso e in particolare degli atti finali di nomina, non doveva necessariamente discendere in modo automatico la nomina della ricorrente Pedicino, che pure poteva configurarsi come un esito naturale e probabile, atteso che risultavano solo due le candidate utilmente scrutinate. E' tuttavia evidente che la sentenza ha stabilito l'obbligo di riesaminare seriamente la posizione della ricorrente - in relazione comparativa a quella della controinteressata – accogliendo gli elementi individuati e sottolineati nel chiaro dispositivo della pronuncia, che dovevano costituire obbligatorio oggetto di una rinnovata valutazione.

Tuttavia non è avvenuto nulla di tutto questo, verificandosi l'esatto contrario nel senso di una totale elusione! Infatti l'Amministrazione nel riaprire il

procedimento, in modo sbrigativo ed irrituale – con due atti consumati significativamente in modo fulmineo nel giro di due soli giorni, in pieno periodo ferragostano (10 e 11 agosto) – ha irriso la sentenza anziché ottemperarla, riproponendo in maniera pervicace la medesima viziata istruttoria conclusa dallo stesso illegittimo provvedimento conclusivo. Essa si è limitata ad integrarne lo schema con l'inserimento di elementi di inammissibile critica al dispositivo della medesima sentenza, che è risultata completamente disattesa, attraverso la riproposizione rincarata delle iniziali motivazioni degli atti annullati).

Tale gravissima illegittimità, rilevante probabilmente non solo sul piano amministrativo, costituisce di per sé un *vulnus* insanabile degli atti confermativi impugnati – determinando un evidente ed inaccettabile lesione della effettività della tutela giurisdizionale – e, come tale, motivo assorbente di annullamento, che sarà tuttavia ulteriormente articolato ed integrato nelle successive censure (per mero scrupolo di completezza difensiva).

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (241/90 e s.m.i.) E MANCATA COMUNICAZIONE DI RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' – MANIFESTA INGIUSTIZIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI

A seguito della comunicazione del 6/8/09 della sentenza del TAR Campania (esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato) l'Amministrazione avrebbe dovuto prenderne atto in modo formale, revocando e/o annullando il contratto stipulato con la Di Donato, e contestualmente riaprire con nuovi elementi di valutazione il procedimento di nomina del Dirigente del Settore. Cioè avrebbe dovuto avviare una nuova e ponderata fase istruttoria – preceduta dall'obbligatorio avviso ex art. 7 legge n. 241/90 - mirata ad emendarlo dai plurimi vizi di illogicità e di approssimazione sanzionati dalla pronuncia (sia con riferimento alle forme procedurali che al merito sostanziale della selezione).

La istruttoria della Commissione di concorso - opportunamente ricostituita ed integrata nelle forme corrette - e del Responsabile del procedimento-Settore del personale avrebbe dovuto, innanzitutto, essere preceduta dalla comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/90, obbligatoriamente diretta ai soggetti interessati, trattandosi di una riapertura pressoché *ex novo* della procedura mentre invece tale adempimento doveroso è stato omesso dall'Amministrazione.

Inoltre, la rinnovata istruttoria avrebbe postulato una particolare ponderazione, con una accurata ed approfondita rivalutazione delle condizioni di ammissibilità, dei presupposti di fatto e di diritto e, soprattutto, della sostanza della valutazione - attraverso un rigoroso accertamento degli atti e dei dati rilevanti - ai fini dell'emanazione di un nuovo provvedimento, questa volta esente dai plurimi vizi già seccamente stigmatizzati dal Giudice amministrativo.

Viceversa l'organo di valutazione, insistendo nella sua composizione viziata e procedendo senza alcuna formale convocazione (che non risulta da verbale o da altro atto propedeutico di presa d'atto), anziché riesaminare ed integrare la istruttoria alla luce della pronuncia giurisprudenziale, si è riunito una sola volta - con incredibile tempismo, oltre che con reiterata approssimazione - limitandosi a produrre una succinta relazione integrativa (di meno di due cartelle), che tuttavia non integra di alcun elemento sostanziale la precedente e carente fase istruttoria. Essa, senza sviluppare in alcun modo i necessari approfondimenti correttivi, ha confermato *sic et simpliciter* le conclusioni già annullate dal TAR, aggiungendo motivazioni ulteriormente infondate e pretestuose, non conformative ma piuttosto elusive oltre che di inammissibile critica alla sentenza.

Innanzitutto la relazione integrativa, anziché rivalutare in modo adeguato la consistente esperienza dirigenziale della candidata - che era stata sostanzialmente pretermessa nella prima valutazione, come pronunciato dal Giudice - si è ostinata a considerarla insignificante, in quanto l'avviso pubblico "*indicava come priorità rispetto ad altri titoli il possesso di*

STUDIO LEGALE SORVINO – SABIA

Via Carlo del Balzo 55 – 83100 Avellino

Tel e fax 0825/780944

Via Genova n. 99 – 80143 Napoli

Tel. e Fax. 081 5535040

esperienze maturate in cinque materie, senza riferimento al profilo professionale precedentemente rivestito dagli aspiranti”.

Si tratta di una motivazione arbitraria e puerile, oltre che in aperto contrasto con lo stesso Regolamento sugli Uffici della Provincia di Benevento (art. 28-*Incarichi di funzioni dirigenziali*), perché se indubbiamente le cinque materie indicate dall'avviso costituiscono gli ambiti disciplinari di riferimento per la valutazione, essa non può comunque prescindere dalla considerazione del livello e del profilo professionale rivestito nella maturazione delle esperienze stesse. In altri termini è evidente – e deve essere adeguatamente rimarcato in qualsiasi seria selezione – il ben diverso rilievo delle competenze maturate nelle *relazioni istituzionali, cerimoniale e protocollo, attività contrattuale, organi*, ecc., a seconda se esse siano state esercitate da una posizione dirigenziale, come per la ricorrente, oppure da un ruolo impiegatizio o di altro tipo, come per la controinteressata (ad esempio anche un usciere può aver lavorato nel *settore delle relazioni istituzionali*, ma la sua esperienza non può essere considerata allo stesso modo di un dirigente che ha diretto il medesimo settore).

Inoltre, come già censurato nel ricorso accolto, il regolamento sull'ordinamento della Provincia di Benevento specificamente prevede, in modo chiaro ed insistito, che - nelle procedure selettive per incarichi dirigenziali - si deve tener conto, tra i criteri fondamentali, soprattutto delle pregresse esperienze dirigenziali e dei risultati effettivamente conseguiti ed accertati dall'apposito Nucleo di Valutazione dei dirigenti (ai sensi della legge n. 286/99). Pertanto i criteri generali e vincolanti, indicati dal Regolamento provinciale - per le selezioni preordinate alle nomine dirigenziali – nel procedimento di valutazione devono integrare ed orientare in modo necessario quelli previsti dal singolo avviso pubblico e la loro pretermissione costituisce un evidente e reiterato vizio di legittimità, oltre a violare i principi generali del reclutamento nel pubblico impiego e della logica motivazionale.

In secondo luogo, la stessa relazione integrativa tende in modo capzioso e contraddittorio a sminuire e denigrare la significativa esperienza dirigenziale maturata dalla ricorrente (peraltro in incarico analogo di Ente omologo e di maggiori dimensioni), osservando testualmente che *“assai spesso, negli ultimi anni, gli incarichi dirigenziali sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico n. 267/2000 e delle conseguenti previsioni regolamentari dei singoli enti locali, non a seguito di pubblici concorsi ma di semplici pubbliche selezioni o addirittura esclusivamente intuitu personae, cose queste che – a leggere il curriculum – sono avvenute anche per la candidata Pedicino”*.

Tali affermazioni risultano risibili e formulate in mala fede oltre che parzialmente false, in quanto la stessa Pedicino è stata reclutata nel 2000 come Vice Segretaria generale e Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Avellino a seguito del superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, e solo per il secondo incarico dirigenziale - di Dirigente dell’Avvocatura (2007-2009) - è stata rinnovata *intuitu personae*, proprio in base al significativo presupposto di essere stata già vincitrice di concorso (nella stessa Amministrazione). Appare inoltre singolare che tale considerazione riduttiva sugli incarichi dirigenziali che avrebbero minore dignità, in quanto conferiti a seguito di *“semplici pubbliche selezioni”*, venga fatta da quella stessa Provincia di Benevento, proprio nel momento in cui essa sta procedendo allo svolgimento di una semplice pubblica selezione (ancorché svolta in modo “molto particolare”!). Evidentemente si intende applicare agli altri il proprio metro di misura!

In ogni caso, in diritto amministrativo, ai fini della valutazione dei titoli, non rilevano le modalità originarie di conferimento dell’incarico – sempre che esse siano state legittime – ma piuttosto la durata, il rilievo, la qualità e l’effettivo esercizio della qualifica dirigenziale, peraltro attestato formalmente negli ottimi risultati riportati dai lusinghieri giudizi del Nucleo di valutazione *ad hoc* (e documentati dalla ricorrente).

Inoltre la relazione integrativa tende a denigrare e valorizzare le esperienze di studio e di ricerca conseguite dalla ricorrente, documentate in atti e sottolineate dal TAR, affermando che *“una tale attività non compare nel curriculum della candidata Pedicino, che, al più, può vantare una non pertinente titolarità di una borsa di studio del CNR, che testimonia al più una embrionale **inizializzazione** ad attività di studio ...”*. Anche tale (approfondita!) asserzione degli esaminatori appare falsamente rappresentativa dei dati oggettivi dimostrati con certificazioni dalla ricorrente, anche con la produzione di attestati di servizio, relativi alle sue attività di ricerca e docenza presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università degli Studi del Molise, della Tuscia, di Napoli Federico II, dell'Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” e del FORMEZ.

3) IRRITUALE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE - INCOMPETENZA DEGLI ORGANI - INVALIDITA' DERIVATA DELLA ISTRUTTORIA INTEGRATIVA.

Innanzitutto, una volta comunicata di ufficio la sentenza dalla Segreteria del TAR alla controparte costituita (in data 06/08/09), l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una formale presa d'atto - con la decadenza del contratto dirigenziale già stipulato con la controinteressata - ed attivare ritualmente i passaggi conseguenti: Invece tale doverosa procedura non risulta in alcun modo consumata, essendovi agli atti soltanto traccia di una velocissima relazione integrativa (che non si capisce da chi sia stata richiesta) indirizzata al sig. Presidente della Provincia in data 10/8/09, che la ha fatta propria con decreto del giorno successivo.

Nel primo contenzioso era stata censurata la evidente illegittimità di costituzione dell'organo preposto alla selezione, composto da due soli membri (Direttore e Segretario generale, che non avevano inteso avvalersi del terzo componente esperto, pur previsto dall'avviso) - assistiti da un segretario verbalizzante e senza un presidente del collegio - in violazione del principio generalissimo del numero dispari delle Commissioni di concorso e

di gara e della regola plurimillenaria codificata in diritto romano come “*tres faciunt collegium*”. La censura di tale insanabile vizio, ancorché non cassato in modo esplicito dalla sintetica sentenza di annullamento, deve ritenersi pienamente compresa negli effetti di caducazione della pronuncia di accoglimento del ricorso, rientrando in modo evidente nei “più vizi in termini di illogicità” rilevati dal Giudice amministrativo.

Ecco perché quando la ex-Commissione di selezione, riunitasi in modo spontaneo in un batter d’occhio alla vigilia del Ferragosto – non risultando una preventiva presa d’atto da parte dell’Amministrazione ed alcuna formale convocazione della stessa – al fine di produrre la estemporanea e stringata relazione integrativa, riproducendo la medesima illegittima composizione originaria (dott. Uccelletti, Bianco e D’Agostino verbalizzante), evidentemente consapevole del grave vizio genetico, anziché sanarlo con una diversa composizione, ha semplicemente cessato di autodefinirsi “*Commissione*”.

Dal verbale, infatti, risultano riuniti in data 10/8/09 il Segretario ed il Direttore generale, assistiti dal segretario, che - evitando formalmente di costituirsi in Commissione - producono a loro firma la succinta relazione integrativa occorrente al Presidente, il quale il giorno successivo (11 agosto) procederà al decreto di riconferma della ex-segretaria ed ormai insostituibile neo-dirigente degli Affari generali.

A questo punto, rispetto alla voluta ambiguità del verbale, o deve ribadirsi l’insanabile vizio strutturale della Commissione costituita in modo irrituale da numero pari di componenti, e per giunta senza presidente, o deve dedursi – non meno gravemente – il nuovo vizio di incompetenza dell’organo istruttorio, non avendo alcun titolo ed investitura il Segretario e il Direttore generale a produrre una relazione in merito. Tale compito, invece, dovrebbe rientrare nelle funzioni del solo Responsabile del procedimento (sig. D’Agostino) e/o del Dirigente del Settore personale della Provincia di Benevento Avv. Vincenzo Catalano, il quale stranamente risulta del tutto estraneo ad assente dalla procedura di nomina.

Pertanto, nella prima ipotesi (Commissione di due membri), si continuerebbe a perseverare in un vizio di illegittimità genetica e funzionale - già abbondantemente censurata e sanzionata - manifestandosi così un'ulteriore e spregevole profilo di elusione e violazione della sentenza resa dal TAR campano. Nella seconda ipotesi (di istruttoria resa dal Direttore e dal Segretario), viceversa, si configurerebbe un nuovo profilo di illegittimità per incompetenza dell'organo e dei funzionari preposti in modo improprio ed immotivato alla valutazione istruttoria - senza alcuna specifica investitura formale - in violazione del riparto delle competenze previste in via regolamentare dall'organizzazione degli uffici della Provincia di Benevento. Si tratta di un ulteriore aspetto della assoluta irregolarità, approssimazione ed opacità della procedura seguita, in doppia battuta, dalla Provincia di Benevento nella illegittima costruzione e nella successiva difesa ad oltranza dell'esito di una selezione pilotata.

**4) CONTRADDITTORIETA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DEL
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DELL' 11/08 u.s. -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -
ILLOGICITA' E PRETESTUOSITA' MOTIVAZIONALE**

Ancora più sorprendente e sconsiderato sul piano della ragionevolezza amministrativa risulta l'inconsulto decreto presidenziale, firmato l'11 agosto '09 (cioè appena cinque giorni dopo l'acquisizione della sentenza del TAR e solo il giorno successivo la integrazione della relazione) che testualmente "*annulla*" il precedente decreto del 24/09 - già caducato *in toto* dal TAR - e rinomina con pienezza di mandato la Di Donato, a cui non è stato nemmeno sospeso il precedente contratto, nello stesso incarico e per la medesima durata di anni due (non subordinata ad alcuna riserva di provvisorietà).

Le stesse modalità temporali di adozione dei nuovi atti, ancorché non siano di per sé decisive sul piano giuridico, testimoniano in modo eloquente la pregiudiziale ostinazione della Provincia nella difesa del suo illegittimo operato in spregio del provvedimento giurisdizionale.

Nelle premesse presidenziali si fa riferimento alla pronuncia del TAR Campania, di cui si sarebbero “*visti ed esaminati i rilievi formulati*” e si afferma che “*è decisione di questa Amministrazione di impugnare la suddetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato*” – senza che sia indicato alcun estremo di questo gravame, deliberato e notificato solo un mese e mezzo dopo – sentenza che peraltro ha determinato una *vacatio* nella direzione del Settore dirigenziale, che non sarebbe “*al momento sostenibile per indifferibili urgenze*” (che si ravvisano, in particolare, nel mese di agosto!). Tali motivazioni relative all’urgenza di provvedere appaiono ancor più risibili se riferite ad una Amministrazione Provinciale ancora vacante di due posti dirigenziali previsti in pianta organica.

Si rileva, innanzitutto, la palese contraddittorietà e la dolosa illogicità fra il citato presupposto della futura impugnativa - che sarebbe stata già decisa dall’Amministrazione (ma risulterà in modo formale con determina dirigenziale solo dell’11/9/2009) - e la rinomina della dirigente Di Donato, che non è stata decretata *ad tempus* e sotto riserva della futura pronuncia ma piuttosto con assoluta pienezza di mandato, per la stessa durata originaria biennale (così addirittura da farle guadagnare due mesi in più di contratto rispetto al primo incarico!).

Appare evidente che il decreto di nomina per un incarico pieno, senza riserve e condizioni di durata – sulla base delle stesse motivazioni e conclusioni istruttorie del provvedimento annullato – costituisce di per sé assoluta elusione e violazione della sentenza del TAR. Esso risulta giuridicamente incompatibile con la impugnazione di appello al Consiglio di Stato, notificata solo in data 17/09/09 e priva di richiesta di sospensiva - che costituisce solo una inutile “foglia di fico” rispetto alle illegittimità consumate - risultando assolutamente inammissibile per evidente carenza di interesse a ricorrere (avendo l’Amministrazione provveduto in modo diverso e del tutto alternativo).

In ogni caso la proposizione di gravame in assenza di sospensiva cautelare, nemmeno richiesta dall’Amministrazione ricorrente, non costituisce

STUDIO LEGALE SORVINO – SABIA

Via Carlo del Balzo 55 – 83100 Avellino

Tel e fax 0825/780944

Via Genova n. 99 – 80143 Napoli

Tel. e Fax. 081 5535040

esimente rispetto all'obbligo giuridico di dare corretta esecuzione ad una sentenza immediatamente efficace. Si tratta, in modo palese, di un ulteriore e spudorato (quanto inutile) espediente per confondere le acque tentando di conferire in modo pretestuoso – nelle sembianze di una prosecuzione del contenzioso - posticcia e vacua copertura ad un nuovo provvedimento identico al precedente, emanato dall'Amministrazione in modo assolutamente illegittimo ed illecito che – sul falso presupposto di dare ottemperanza alla sentenza – la elude e la viola platealmente.

Il nuovo decreto presidenziale si attesta sulle inconsistenti motivazioni ribadite dalla relazione integrativa del Segretario e del Direttore generale (non si sa se rese individualmente, e a quale titolo, oppure come Commissione) già censurate al precedente capo, limitandosi *ex novo* a diffondersi sulla eccezionale centralità e “*valenza strategica della ricerca scientifica*” nelle politiche dell'Amministrazione provinciale di Benevento, che rappresenterebbe il punto di eccellenza qualificante il *curriculum* della candidata Di Donato (già segretaria amministrativa della Università del Sannio). In particolare la ricerca scientifica ed “*il suo trasferimento sul territorio e nei settori produttivi*” rappresenterebbe, secondo le motivazioni presidenziali, il nucleo fondamentale ed innovativo delle politiche e degli atti di programmazione della Provincia di Benevento, richiedendo “*in modo irrinunciabile l'acquisizione di specifiche competenze amministrative nel coordinamento e nella direzione di strutture di ricerca e trasferimento scientifico e tecnologico*” (competenze magistralmente personificate dalla Di Donato!).

Pertanto il *curriculum* della Pedicino risulterebbe poco rispondente alle sofisticate esigenze della Presidenza della Provincia, la sua esperienza dirigenziale sembrerebbe poco significativa ed inutile – rispetto alle cinque materie individuate e dettagliate dall'avviso pubblico – oltre ad essere scarsamente rilevante, sul piano qualitativo, per le deteriori e poco qualificanti modalità invalse negli Enti locali di conferimento degli incarichi dirigenziali. Infatti essi sono spesso attribuiti – proprio come sta avvenendo

nella Provincia di Benevento - in virtù di “*semplici pubbliche selezioni, o addirittura intuitu personae, cose queste avvenute per la candidata Pedicino*”, “*.. la quale non è in possesso della esperienza maturata nel coordinamento e/o nella direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica*” (a differenza della più qualificata candidata Di Donato che ha invece “*sviluppato la sua attività di gestione e coordinamento nell’ambito di un’Università statale*”).

Pertanto, “*ritenuto, per quanto fin qui detto che le candidate Pedicino e Di Donato si presentino sostanzialmente sul medesimo livello in termini di possesso di condizioni di priorità ...*”, si considera tuttavia che “*la scelta debba ricadere sulla candidata Di Donato, dal cui curriculum emerge un’attività particolarmente ricca ed intensa spesa nella direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca scientifica ...*”. In questo modo esemplare l’Amministrazione provinciale ha preso magistralmente e tempestivamente atto della sentenza del TAR Campania, a cui come è ovvio, ha ritenuto di volersi conformare fedelmente !

Risulterebbe superfluo censurare tali aberranti ed amene motivazioni, che appaiono risibili in punto di diritto se non fossero purtroppo drammaticamente serie sul piano della violazione della legalità amministrativa e della vanificazione della effettività della tutela giurisdizionale – in concreto denegata - a fronte del grave pregiudizio arrecato alla ricorrente.

Si è già argomentato, nell’originario contenzioso, che l’attività di sviluppo della ricerca scientifica appartiene alle competenze istituzionali delle Università e degli altri Enti di ricerca (CNR, ENEA, INGV, ecc.) e giammai delle Amministrazioni provinciali che possono, al più, concorrervi nell’ambito della generalità dei loro fini – solo in termini di supporto residuale ad iniziative ed attività di soggetti scientifici operanti sul territorio di competenza - ma non certamente in modo principale e caratterizzante rispetto all’attività di istituto.

Si è argomentato di conseguenza sull'assurdità giuridica di ritenere – come stranamente previsto dall'avviso pubblico – le esperienze in materia di “*coordinamento di progetti di ricerca scientifica*” quale elemento qualificante, ed in questo caso addirittura decisivo, per la selezione di un dirigente del Settore amministrativo delle Relazioni istituzionali e degli Affari generali di una Ente provinciale. Ciò, ad esempio, equivarrebbe a ritenere legittimo che l'Amministrazione provinciale debba disimpegnare funzioni di politica estera ed internazionale e, di conseguenza, il dirigente amministrativo debba possedere esperienze di formazione e carriera diplomatica.

Si è altresì dimostrato che, anche a voler considerare legittima la richiesta di tale curioso ed eccentrico requisito di qualificazione, la candidata Pedicino ha maturato comunque articolate esperienze in ambito universitario e di ricerca – come autocertificato ed allegato – di rilievo non inferiore, anche in questo specifico ambito, al curriculum della controinteressata Di Donato, che invece appare limitato a ruoli meramente impiegatizi (di segretaria amministrativa) nella burocrazia universitaria, che nulla hanno direttamente a che vedere con la ricerca scientifica.

Si evidenziano ancora, nel magnifico decreto presidenziale – come nella relazione integrativa di pari tenore – ulteriori amenità circa la irrilevanza e denegata valutazione della esperienza dirigenziale, laddove peraltro si confondono in modo marchiano i generali requisiti di ammissione previsti dal bando (secondo cui non è necessaria la qualifica dirigenziale per partecipare) con i titoli di esperienza, che devono invece essere oggetto di doverosa valutazione comparativa. Sul punto la unanime giurisprudenza in materia di concorsi e di gare insiste sul divieto assoluto di commistione tra i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione – volti a promuovere la maggiore apertura e concorrenza possibile – ed i criteri oggettivi afferenti alla valutazione di merito delle migliori candidature (vedi da ultima, *ex pluris*, dec. V Sez. Consiglio di Stato n. 5105 del 28/8/2009). Ergo la motivazione presidenziale secondo cui non è necessario possedere la

STUDIO LEGALE SORVINO – SABLA

Via Carlo del Balzo 55 – 83100 Avellino

Tel e fax 0825/780944

Via Genova n. 99 – 80143 Napoli

Tel. e Fax. 081 5535040

qualifica dirigenziale per essere ammessi alla selezione risulta infondata oltre che puerilmente tautologica, non avendo alcun significato rispetto al rilievo ponderale che deve essere necessariamente riconosciuto a questo tipo di esperienza nella valutazione comparativa dei *curricula*, come giustamente sentenziato dal TAR.

Inoltre il decreto presidenziale, ripetendo pedissequamente le errate considerazioni della Commissione, tenta in modo arbitrario di dequotare e pretermettere il peso sostanziale della esperienza dirigenziale maturata dalla candidata, in quanto - secondo l'attuale ordinamento degli Enti locali - l'assegnazione di tali funzioni può scaturire da semplici selezioni o da incarichi conferiti *intuitu personae* (come sarebbe avvenuto per la stessa Pedicino). Tale motivazione, oltre ad essere infondata in punto di diritto, consuma un falso nei confronti della ricorrente, in quanto ella è risultata vincitrice nel 2000/2001 di un vero e proprio concorso per titoli ed esami, ritualmente bandito dalla Provincia di Avellino per coprire il posto di Vice Segretario generale-Dirigente amministrativo - e solo in un periodo largamente successivo - veniva rinnovata alla dirigenza dell'Avvocatura con incarico conferito *intuitu personae* (motivato proprio sulla base di quel precedente concorsuale).

Peraltro, ai fini della valutazione dei titoli in termini giuridici, appare irrilevante il dato delle modalità di conferimento della qualifica dirigenziale - sempre se esso sia stato legittimo - rispetto alla durata (nella fattispecie prolungata per diversi anni), alla qualità specifica ed ai risultati conseguiti, che secondo l'attuale ordinamento degli Enti locali sono attestati da uno speciale organo costituito dal Nucleo di Valutazione dei Dirigenti, come richiamato anche dal regolamento della Provincia di Benevento. Oltretutto l'affermazione dello scarso rilievo della formazione dirigenziale per le facili modalità di conferimento di tali incarichi - in particolare a seguito del superamento di "*una semplice pubblica selezione*" - appare incredibile e paradossale, sul piano della coerenza logica, nel corpo del decreto del Presidente di una Provincia che ha bandito e sta procedendo alla nomina di

un nuovo dirigente proprio sulla base di una semplice pubblica selezione (quasi che parlasse a se stesso!).

Emerge con lapalissiana evidenza, a fronte di così vistosi vizi giuridici ed amenità logiche, l'assoluta invalidità del decreto presidenziale impugnato che si inserisce da par suo – con lineare e distorta coerenza - nella patologica sequenza dell'intero sviato procedimento di nomina.

5) RIPROPOSIZIONE DEI VIZI DEI PROVVEDIMENTI GIA' ANNULLATI DA SENTENZA n. 4746/09 DEL TAR CAMPANIA – ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER ARBITRARIETA', IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Per mero tuziorismo e solo per scrupolo di completezza difensiva si riepilogano i vizi dei provvedimenti annullati dalla pronuncia dell'Onorevole TAR già censurati col primo ricorso, in quanto i nuovi ma identici atti impugnati – in sostanza confermativi - ne risultano ovviamente viziati in via conseguente e derivata.

A monte, si è denunciata nell'avviso di selezione la improprietà ed illogicità della abnorme previsione del punto **sub e)** (*“Coordinamento e direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica”*), del tutto cervelotica e debordante sia rispetto allo specifico profilo dirigenziale messo a concorso, sia in generale rispetto alle competenze istituzionali dell'Ente Provincia. Si tratta di un primo aspetto, forse di per sé non gravissimo, che assume però il sapore sintomatico di un requisito particolaristico *“ad usum delphini”* quale indicatore e spia iniziale di una precisa trama di preordinazione, che va dispiegandosi progressivamente nel deviato svolgimento della fattispecie concorsuale, fino a sfociare nel viziato provvedimento di nomina.

Si è già trattato della irritualità costitutiva e funzionale della Commissione giudicatrice - anomala per essere composta da un numero pari di membri e senza presidente - in assoluto contrasto con la prassi unanime delle

amministrazioni, con i criteri consolidati del diritto amministrativo e concorsuale ed in violazione della giurisprudenza costante, secondo cui tali organi devono essere necessariamente costituiti da un numero dispari di membri (onde assicurare la necessaria funzionalità del principio maggioritario).

Si ripropongono tutte le articolate e numerose censure, già argomentate nel primo ricorso, circa i vizi di approssimazione e di incompletezza dello sbrigativo procedimento di selezione - consumato con un unico verbale di riunione per decine di candidati – da cui discende la conseguente invalidità della istruttoria collegiale, che emerge anche dalla incongruenza e stringatezza dell'unica scheda di valutazione, dalla erroneità ed insufficienza delle motivazioni, dalla illogicità ed irrazionalità dello scrutinio finale che definisce laconicamente l'esito della istruttoria dei candidati, nei cinque ambiti disciplinari, con l'utilizzo di semplici monosillabe ("SI" e "NO"). Pur volendo considerare in modo abbondante e generoso i margini di discrezionalità tecnico-amministrativa insiti in questo tipo di selezione semplificata, emerge a tutto tondo la lacunosa ed assoluta inadeguatezza dello *screening* operato rispetto alle oggettive evidenze emergenti dal confronto comparativo tra i *curricula* delle candidate, fino a configurarsi – come stigmatizzato dalla puntuale sentenza – valutazioni manifestamente incoerenti ed illogiche, caratterizzate da palese disparità di trattamento e travisamento dei dati reali, tali da meritare il sindacato giurisdizionale di annullamento.

Si sono già dedotti i vizi del decreto di nomina, ora reiterati ed aggravati nella pervicace conferma presidenziale, in termini di falsa rappresentazione dei presupposti e della stessa istruttoria, di contraddittorietà ed irragionevolezza delle motivazioni, con svariati profili violativi del regolamento provinciale, dell'avviso pubblico, delle normative di legge, delle regole del giusto procedimento e della *ratio* della selezione medesima.

In definitiva, con riferimento conclusivo al merito sostanziale, risulta incomprensibile ed ingiustificato che la candidata ricorrente, dotata di una

STUDIO LEGALE SORVINO – SABIA

Via Carlo del Balzo 55 – 83100 Avellino

Tel e fax 0825/780944

Via Genova n. 99 – 80143 Napoli

Tel. e Fax. 081 5535040

specificata e prolungata esperienza dirigenziale (della durata complessiva di oltre sei anni), maturata brillantemente nello stesso identico ruolo ricoperto presso la Provincia di Avellino - a coronamento di un significativo *curriculum*, arricchito anche da esperienze di studio e ricerca – sia stata pretermessa in modo inopinato a vantaggio di una impiegata amministrativa della Università di Benevento, ancorché particolarmente apprezzata dall'ex Rettore ed ora Presidente della Provincia.

P.Q.M. in punto di diritto

Si chiede l'annullamento, mediante sentenza breve semplificata o previa sospensiva cautelare, degli atti impugnati e di quant'altro ad essi connesso, collegato e conseguente.

Istanza cautelare

Risulta di assoluta evidenza, più che il mero *fumus*, la piena fondatezza delle censure di diritto da far ritenere che il ricorso possa essere accolto con sentenza breve semplificata, in uno alla contestuale procedura di ottemperanza – proposta con ricorso collegato - mediante la nomina di Commissario *ad acta* in funzione sostitutiva.

E' tuttavia appena il caso di rimarcare le aggravate ed urgenti ragioni di *periculum* invocate dalla ricorrente all'attualità fortemente pregiudicata, in quanto non confermata nelle funzioni dirigenziali che svolgeva presso la Provincia di Avellino – a seguito del rinnovo dell'amministrazione – ed attualmente priva di impiego e di reddito, nonostante il suo meritevole *curriculum* (in quanto nel 2000, quando divenne Dirigente a contratto poi rinnovato, ha cessato la fiorente attività professionale – che svolgeva in precedenza - con la cancellazione dall'Albo ordinario degli avvocati). Viceversa, si osserva che la controinteressata Di Donato, essendo dipendente di ruolo della Università, non riceverebbe alcun sostanziale pregiudizio dall'annullamento della sua illegittima nomina dirigenziale, potendo continuare a svolgere le sue funzioni impiegatizie.

La censurata ingiustizia determina alla ricorrente gravi pregiudizi di ordine materiale, morale, psicologico e di immagine – con una rilevante perdita di

STUDIO LEGALE SORVINO - SABIA
Via Carlo del Balzo 55 - 83100 Avellino
Tel e fax 0825/780944
Via Genova n. 99 - 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

chance professionali - oltre ad un insostenibile *vulnus* alle regole di buon andamento e di legalità nella pubblica amministrazione locale, che possono trovare immediato ed efficace ristoro solo con il ripristino dei canoni di imparzialità e di giustizia amministrativa.

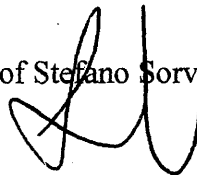
Pertanto si reitera in conclusione la richiesta di immediato annullamento degli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alle spese conseguenti alla soccombenza, anche per la temerarietà degli stessi atti adottati in violazione della sentenza TAR n. 4746/2009.

Avellino-Benenveto-Napoli 28/09/2009

Avv Nadia Ortolano

Avv Domenico Sabia

Avv. Prof Stefano Sorvino



+ Controversia egente da P.U. in quanto relativa a pubblico impiego

Relata di Notifica

L'anno _____ istante la dott.ssa Pedicino Carmen come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di Benevento, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, ho notificato e consegnato copia del suesposto atto a:

- 1) Provincia di Benevento, in persona del presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello n. 1 presso la "Rocca dei rettori",
mediante consegna a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti l.p.

07 OTT. 2009

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PASQUALE DE MICHELE

- 2) Dott.ssa Di Donato Irma residente in Benevento alla Via Rotili n. 1
mediante consegna a mani di